

Notaio SALVATORE CHIARAMONTE  
Via Urbana, 1 BOLOGNA - Tel. 051-6440030 Fax 051-6440031  
Cod. Fisc. CHR SVT 39R25 B428H - Partita IVA 02240490371

Repertorio numero 185222

Raccolta numero 9234

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventisette del mese di settembre

27 settembre 2004

alle ore 9.30= (nove e trenta minuti)

In San Giovanni in Persiceto (Bo), via Bologna n. 96/E.

Avanti a me dottor Salvatore Chiaramonte, notaio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in detta città, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali il comparente infra nominando, che sa leggere e scrivere, ha rinunciato, è comparso il cittadino italiano Signor:

- CECCARDI PAOLO nato a Bologna il 7 agosto 1948 e domiciliato a Baricella (BO) in via Pedora n. 21, pensionato, della cui identità personale io notaio sono certo.

Detto comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE


S.R.L." con sede in Crevalcore (Bo) attualmente in via di Mezzo Levante n.

2233 - Capitale Sociale Euro 156.000,00= (centocinquantaseimila virgola zero zero) interamente versato, Codice Fiscale dichiarato e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna: 01529451203 ed iscritta al n.

342491 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna, mi dichiara che

con lettera raccomandata A.R. in data 1° settembre 2004 è stata qui convocata in questo giorno luogo ed ora in prima convocazione l'assemblea dei soci

della predetta società per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli ar-



Depositato al Registro delle Imprese della CCIAA

di BOLOGNA

il 14 GIUGNO 2004

e iscritto

al n° 01529451203

di C.F. e R. I.

e n° 342491 di R.E.A.

Registrato all' Agenzia delle Entrate di Bologna-2

il 2.10.2004 al n. 61364

Esatti € 132,83

gomenti stabiliti nella lettera stessa nel seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello Statuto anche ai sensi dell'art. 223-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.

2) Varie ed eventuali.

Il comparente predetto mi dichiara di assumere la Presidenza dell'assemblea nella sua predetta qualità ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.7 (quattordici punto sette) dello Statuto Sociale.

Pertanto dopo avermi invitato a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà, il comparente mi dichiara che l'assemblea è validamente costituita, in quanto sono presenti personalmente e per deleghe agli atti della società i soci della società di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A), dispensatamene la lettura dal comparente in rappresentanza del 74,154% (settantaquattro virgola centocinquantaquattro per cento), numero un componente del Consiglio di Amministrazione su numero cinque nominati ed in carica, nonché due componenti del Collegio Sindacale su numero tre nominati ed in carica.

Indi dichiarata aperta e valida la seduta, il Presidente ricorda all'assemblea che entro il 30 settembre 2004 bisogna adeguare lo Statuto sociale al Codice Civile come modificato dalla Riforma societaria entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2004. In particolare, in considerazione delle molte modifiche ed adeguamenti da apportare agli articoli vigenti, propone un nuovo testo dello Statuto sociale composto da 30 (trenta) articoli.

Il Signor Bonazzi Maurizio nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, esprime il parere favorevole del Collegio stesso sulle proposte del

Presidente.

L'Assemblea

- Sentita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale nonché di quanto dichiarato dai soci presenti, dopo ampia discussione, con voti favorevoli unanimi,

**d e l i b e r a**


1) di apportare allo Statuto sociale le modifiche e gli adeguamenti alla nuova normativa proposti dal Presidente così come risultano dal nuovo testo dello Statuto sociale stesso che, previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera **B**) per formarne parte integrante e sostanziale.

Indi il Presidente dà atto di aver letto all'assemblea il nuovo testo dello Statuto Sociale con le modifiche come sopra deliberate ed approvate, Statuto approvato dall'assemblea articolo per articolo e nel suo complesso e che il comparente mi consegna affinché io lo alleghi al presente verbale sotto la lettera **B**) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene dall'Assemblea unanime autorizzato ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni e/o aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del verbale e dello Statuto stessi nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, come mi dichiara il comparente, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10= (dieci).

Le spese di quest'atto e conseguenti approssimativamente preventivate in Euro 2.000,00= (duemila virgola zero zero) sono a carico della Società.



Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo approva e lo firma insieme a me notaio nei modi di legge.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio su due fogli di cui si sono occupate quattro facciate e quanto sin qui della presente.


F.to PAOLO CECCARDI - F.to SALVATORE CHIARAMONTE  
notaio.

ASSEMBLEA CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE S.R.L.  
DEL 27/09/2004

ENTE SOCIO	NOME E COGNOME RAPPRESENTANTE	DELEGA	FIRMA	QUOTA
COM. ANZOLA DELL'EMILA	MIRNA COCCHI	SI		2,44%
COM. ARGELATO				—
COM. BARICELLA				—
COM. BAZZANO	FLAVIO BACUSTRI	SI		2,44%
COM. BENTIVOGLIO				—
COM. CALDERARA DI RENO				—
COM. CASTENASO				—
COM. CREPELLANO	LULGI RUGGERI	SI		2,44%
COM. CREVALCORE	<del>LANTONI MARCO</del>	SI		5,66%
COM. GALLIERA	<del>GIUSEPPE BASSI</del>	SI		2,44%
COM. PIANORO				—
COM. SALA BOLOGNESE	CARLA ZAMPICHI	SI		5,66%
COM. S. GIOV. PERSICETO	BONZAGNI STEFANO	SI		5,66%
COM. S. PIETRO IN CASALE	PAOLA BALINA	SI		2,44%
COM. S. AGATA BOLOGNESE				—
COM. ZOLA PREDOSA	IVO GAZZOPFERANI	SI		2,44%
PRESIDENTE FUTURA S.P.A.	SIG. SELLERI			12,90%
PRESIDENTE ASSOC. C.A.A.	SIG. RENZO CAZZOLA			89,69%
PRES. CENTRALE ORTOFRUT.	SIG. GUIDO PIRACCINI			—

Totale 74,154%

PRESIDENTE C.d.A. C.A.A. S.r.l.	SIG. CECCARDI PAOLO	
MEMBRO C.d.A. C.A.A. S.r.l.	DOTT. UGO MARCO NERI	
MEMBRO C.d.A. C.A.A. S.r.l.	SIG. FRANCI MARIO	
MEMBRO C.d.A. C.A.A. S.r.l.	SIG. PASSUTI CLAUDIO	
MEMBRO C.d.A. C.A.A. S.r.l.	SIG. MARGO PANCALDI	
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	DOTT. MAURIZIO BONAZZI	
MEMBRO COLLEGIO SINDACALE	DOTT.SSA COSETTA PIVETTI	
MEMBRO COLLEGIO SINDACALE	DOTT. ANTONIO GAIANI	



STATUTO

**Art. 1**  
**DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI, in acronimo " C.A.A. GIORGIO NICOLI S.R.L."

1.2 In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale, precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale, e se è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

**Art. 2**  
**SEDE**

2.1 La società ha sede legale in CREVALCORE (BO).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione del Consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 3**  
**OGGETTO**

La società ha per oggetto:

- la prestazione di servizi, la ricerca, lo sviluppo sperimentale e la divulgazione nel settore produttivo, agricolo ed ambientale ed in particolare:

a) nell'entomologia medica e veterinaria, nel controllo di altri organismi dannosi e molesti di interesse civile e delle infestazioni e infezioni di organismi dannosi negli allevamenti;

b) nel recupero, nella gestione e nel monitoraggio dell'ambiente, nella costituzione, conservazione, valorizzazione e gestione di aree verdi e del verde ornamentale pubblico e privato;

c) nell'agricoltura sostenibile;

d) nel riutilizzo in agricoltura di sostanze organiche utili dal punto di vista agronomico, provenienti anche da raccolte differenziate, da processi di depurazione e da altri processi produttivi;

e) nella gestione dei rifiuti, nella educazione ambientale, nella palinologia e paleo-archeobotanica;

- la prestazione di servizi per la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni agricole;

- la produzione e/o la vendita di prodotti per l'agricoltura e per l'igiene ambientale;

- la raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e documentazione che possano comunque interessare le attività sopra indicate, redigendo e diffondendo, se del caso, programmi, pubblicazioni occasionali e/o periodiche a carattere tecnico e/o divulgativo, promuovendo ed organizzando convegni, seminari e incontri per lo studio e l'esame dei temi e delle problematiche relative alle attività sopra indi-



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



cate;

- lo sviluppo di altre attività affini e complementari.

La società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma di opere e servizi pubblici senza limiti territoriali.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia sia all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a coperture delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, compresa strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.



#### ART. 4 DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

4.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 C.C.

#### ART. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 156.000,00= (centocinquanta-seimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

5.2 La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

5.3 Il socio unico diventa responsabile illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 C.C.

5.4 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti.



Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

5.5 Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

5.6 La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

#### ART. 6

##### QUOTE

6.1 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

6.2 Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

6.3 L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

6.4 La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

6.5 La consultazione di libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

#### ART. 7


##### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Ai fini dei seguenti articoli è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

7.2 In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado, nonché della società direttamente o indirettamente controllata dalla società socia oppure

Paul

Ferraro



re della società da questa direttamente o indirettamente controllata. E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario o viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

7.3 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire, salvo quanto disposto al successivo punto 7.20, l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

7.4 In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità e acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento.

Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente acquistato dai soci, si rientra nella previsione del primo periodo del punto precedente.

7.5 Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

7.6 Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

7.7 Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle forme di cui all'articolo 2470 c.c.


7.8 Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato tra le parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il socio acquirente può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti o dei Ragionieri nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo e al proponente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

7.9 L'arbitro è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'or-

*F. Del.*

*Ferdinando*



gano amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

7.10 La determinazione dell'arbitro dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente precisandosi che:

- a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitro;
- b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

7.11 Il costo dell'arbitro sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitro non sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente;
- b) dal socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al successivo punto 7.12;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro sia inferiore di oltre il 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

7.12 Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitro, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

7.13 Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitro.


7.14 I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione al valore stabilito dall'arbitro, dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di 15 giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

7.15 Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitro per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitro, si procede comunque alla procedura di arbitraggio.

7.16 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabile con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitro di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

7.17 La stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione, deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono detta stipula e detto pagamento, devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

7.18 Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento, ottenuto il gradimento di cui al successivo punto 7.23, può liberamente stipulare l'atto entro i successivi 30 giorni dopo la scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione.

Qualora, decorsi detti 30 giorni, il negozio di trasferimento non è stato perfezionato, dovrà essere ripetuta l'esatta procedura di cui sopra.

7.19 Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.

7.20 Il trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di quote inoplate è subordinato al gradimento dei soci non alienanti.

7.21 Non sono sottoposti al gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado, nonché della società direttamente o indirettamente controllata. E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.



7.22 Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

7.23 Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo, che decide col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine il gradimento si intende concesso.

#### ART. 8

#### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI MORTIS CAUSA

8.1 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria deve essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con




gli effetti di cui al precedente articolo 7.

8.2 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa sia stata accettata, l'erede (o il legatario) non può essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

8.3 Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo 7. In tal caso, gli eredi (o i legatari) del socio defunto, devono comunicare per iscritto all'organo amministrativo l'avvenuta apertura della successione e i nominativi dei successori entro 15 giorni dalla morte.

8.4 L'organo amministrativo deve attivare senza indugio la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, l'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, deve comunicare per iscritto agli eredi (o ai legatari) del socio defunto il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

8.5 Fino a quando non sia pervenuto il gradimento, l'erede (o il legatario) non può essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.



#### ART. 9 TITOLI DI DEBITO

9.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2483 c.c., la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale

#### ART. 10 FINANZIAMENTO DEI SOCI


10.1 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

10.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### ART. 11 DIRITTO DI RECESSO

11.1 Hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro partecipazioni al capitale sociale, i soci che non hanno concorso alle decisioni di cui al comma 1 dell'art. 2473, al codice civile.

11.2 Il socio che intende recedere, deve comunicare la sua intenzione



all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima o dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

11.3 In detta comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

11.4 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della società.

11.5 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in tutto o in parte solo di alcuni dei soci.

11.6 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti o dei Ragionieri nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473, fatta salva l'unanime decisione di ricorrere alla clausola arbitrale di cui al successivo art. 27.

11.7 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.



11.8 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempre che non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 e, qualora sulla base delle disponibilità liquide o altre attività finanziarie prontamente liquidabili non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.9 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

11.10 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la deliberazione legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

*F.lli*

*F.lli*



**ART.12**  
**ESCLUSIONE DEL SOCIO**


12.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: per fallimento, interdizione, incapacità, attività in concorrenza, impossibilità di eseguire la prestazione d'opera o di servizi oggetto del conferimento o che, anche indirettamente o per rapporti di parentela o affinità, sia in conflitto d'interessi con la società.

12.2 L'esclusione del socio è decisa dai soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso

12.3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art. 27; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del consiglio arbitrale.

12.4 Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

12.5 Ai sensi dell'art. 2474-bis c.c. è vietata la possibilità di liquidazione della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'azione perderà ogni effetto.




**ART.13**  
**DECISIONI DEI SOCI . COMPETENZE E MODALITÀ**

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

13.2 Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis;
- g) scioglimento anticipato della società;
- h) nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) revoca dello stato di liquidazione;
- j) approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- k) domanda di ammissione ad amministrazione controllata;
- l) assunzione di partecipazioni in società a responsabilità illimitata per le quali è prevista la pubblicazione delle medesime;



m) decisioni inerenti all'acquisto o alla vendita di beni immobili di valore superiore al capitale sociale.

13.3 Salvo quanto previsto al punto 14.1, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Il metodo di adozione delle decisioni è stabilito dall'organo amministrativo.

#### ART.14

#### DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

14.1 Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13.2 lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme per il funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dell'Unione Europea.

14.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quella fissata per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci o al revisore, se nominati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di altre eventuali convocazioni successive, qualora anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum richiesto.


14.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

14.5 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.

14.6 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste.



*Paul'*

*fer...*



14.7 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che la assista, a maggioranza dei diritti di voto assegnati.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

14.8 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora vengano utilizzati i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

14.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto senza indugio e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

14.10 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.




#### ART. 15

#### DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

15.2 Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

15.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

15.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

15.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale sociale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

15.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti via telex, lefax, oppure tramite supporto informatico o posta elettronica, la cui sottoscrizione può essere fatta con firma digitale.

#### ART. 16

#### DECISIONI DEI SOCI SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 15. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.




16.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 17.

16.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale sociale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

16.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

16.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti via te-



lefax, oppure tramite supporto informatico o posta elettronica, la cui sottoscrizione può essere fatta con firma digitale.

#### ART. 17

##### ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

17.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

17.3 L'assemblea delibera in seconda e nelle ulteriori convocazioni con la maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta, salvo che per le decisioni previste al successivo quarto comma, che devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

17.4 Sono in ogni caso assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale le decisioni:

- a) inerenti alle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata.

17.5 Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### ART. 18

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'




18.1 La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

18.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione è riservata alla competenza dei soci.

18.3 Qualora sia nominato un consiglio di amministrazione questo è composto da un numero dispari di componenti.

18.4 Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica sino a revoca o dimissioni, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.

18.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina.



18.6 Gli amministratori sono rieleggibili.

18.7 Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino al primo rinnovo dell'organo amministrativo.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

18.8 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

18.9 Gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c. salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci.

18.10 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci, per ogni esercizio può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

#### ART. 19

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominati, i sindaci o il revisore.

19.2 Il consiglio viene convocato dal presidente, o dal consigliere delegato, con avviso da spedirsi a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica).

19.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato.

19.4 L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

19.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; il consigliere astenuto si considera presente alla deliberazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il presidente della riunione.

*Paul*

*gestione*



19.6 In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

19.7 Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R., o telegramma o telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15) e 16) dei presenti patti sociali.

19.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.9 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**ART. 20**  
**AMMINISTRATORI DELEGATI**

20.1 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri o più amministratori delegati e conferire speciali incarichi ad amministratori, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie indicate nell'articolo 2381, comma 1 del codice civile.

20.2 Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti dei loro poteri, possono nominare direttori e procuratori speciali e mandatari in genere per determinate categorie di atti.

**ART. 21**  
**AMMINISTRATORE UNICO**

21.1 La società, su decisione dell'assemblea, potrà essere amministrata da un amministratore unico, anche non socio al quale vengono attribuiti i poteri della gestione dell'impresa sociale.


21.2 Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

21.3 L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni. Egli è rieleggibile.

In caso di cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine, egli rimane in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

21.4 L'amministratore unico è revocabile con decisione dei soci in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

21.5 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.



21.6 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso all'amministratore; può inoltre essergli attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che l'amministratore vi abbia rinunciato.

21.7 Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

21.8 Devono essere autorizzate con decisioni dei soci le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

#### ART. 22

#### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 13.

In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

22.2 Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o gli amministratori, a seconda del sistema di amministrazione adottato, possono anche nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### ART. 23

#### RAPPRESENTANZA SOCIALE

23.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati o all'amministratore unico.

23.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti dall'atto di nomina.

#### ART. 24



#### CONTROLLO

24.1 Il Collegio sindacale esercita la funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter del codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha ef-



*Paul*

*Ferdinando*

fetto nel momento in cui il collegio è ricostituito.  
I soci decidono la retribuzione dei sindaci in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti.

24.3 Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

24.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Delle adunanze del collegio verrà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i sindaci presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze.

24.5 Al collegio sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dal presente atto, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. codice civile.

#### ART. 25 BILANCIO E UTILI

25.1 Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio ma di legge.

25.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

25.3 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che gli stessi con la relativa decisione di approvazione del bilancio non deliberino speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o di altra destinazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

25.4 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.


#### ART. 26 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

26.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

#### ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE

27.1 Le parti convengono che tutte le controversie, fatta eccezione di



quelle soltanto di competenza specifica dell'Autorità Giudiziaria) eventualmente insorgenti fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

27.2 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

27.3 Sede dell'arbitrato sarà il comune ove la società ha stabilito la propria sede legale.

27.4 Tutte le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

27.5 Per qualunque controversia sorga in dipendenza del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### ART. 28

##### DIREZIONE E COORDINAMENTO

28.1 La società deve indicare la propria eventuale soggezione in tutti i suoi atti di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

#### ART. 29

##### COMUNICAZIONI E RECAPITO

29.1 Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

29.2 Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo e-mail.

29.3 Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

29.4 Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

29.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia la prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




ART. 30  
RINVIO

30.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F. de Quad.

Antonio Cedrone



È copia conforme al suo originale ai miei  
atti firmato a' sensi di legge, che si rila-  
scia ad uso consentito della legge.

Bologna, li 10 gennaio 2005

*Plinio Calamonte*

